



Save the Children

**IL DIRITTO
ALL'ISTRUZIONE
PROCEDURE E
SUGGERIMENTI PER
L'ISCRIZIONE A SCUOLA**

Sommario

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ISCRIZIONE A SCUOLA	3
I 5 punti chiave	3
Istruzione obbligatoria e obbligo formativo: quali differenze?	3
Iscrizione alla scuola dell'infanzia	5
Il diritto d'accesso	5
Iscrizione alle scuole di primo e secondo ciclo d'istruzione	7
Domande frequenti	9

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ISCRIZIONE A SCUOLA¹

I 5 punti chiave

1. L'istruzione è **obbligatoria e gratuita tra i 6 e i 16 anni**, ed è impartita per almeno 10 anni².
2. **Tutti i minori soggetti all'obbligo scolastico hanno diritto all'accesso all'istruzione pubblica.**
Questo anche se sono senza documenti, indipendentemente dalla regolarità della posizione amministrativa delle famiglie o dall'iscrizione anagrafica³. Il diritto riguarda anche i servizi connessi al diritto allo studio, quali mensa, trasporto, libri scolastici⁴ e si estende al conseguimento del titolo di studio conclusivo del percorso d'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado⁵.
3. Nell'iscrizione a scuola **non è richiesto di mostrare il permesso di soggiorno**⁶.
4. **L'iscrizione può essere richiesta in ogni periodo dell'anno** per tutti i minori presenti sul territorio nazionale⁷.
Se le iscrizioni online sono chiuse, si può procedere con l'iscrizione direttamente nella scuola prescelta.
5. **I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sono responsabili dell'iscrizione a scuola e della frequenza** del figlio e/o della figlia che rientra nell'età dell'obbligo scolastico.
In caso di assenza prolungata non giustificata, la scuola invia segnalazione ai servizi educativi del Comune o del Municipio. L'Ente Locale ha il compito di monitorare la frequenza scolastica dei minori del territorio, di intervenire presso la famiglia del minore e di garantire, insieme allo Stato e alle Regioni, l'effettività del diritto allo studio anche dei minori stranieri⁸. Nel caso di assenze prolungate, in seguito ad ammonizione della famiglia, la segnalazione è inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Nel caso di minori stranieri non accompagnati, è il tutore legale colui che si deve occupare di tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione scolastica.

Istruzione obbligatoria e obbligo formativo: quali differenze?

L'**adempimento dell'obbligo d'istruzione** è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età⁹.

L'**obbligo formativo** è il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto l'obbligo d'istruzione di frequentare attività formative fino ai 18 anni¹⁰. Ciascuno può quindi scegliere, sulla base di propri interessi e capacità, di:

¹ Il presente documento è redatto da Alba Dellavedova, con il contributo Alessandra Panzera e Federica Remiddi.

² Riferimenti legislativi: art. 1, CM 101/2010; art. 1, DM 139/2007; art.1, c. 622, L. 296/2006. Per ulteriori approfondimenti, consultare il sito del Ministero dell'Istruzione: <https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico>.

³ Questo ai sensi dell'art 38 del d.lgs. 286/98 e degli artt. 6, comma 2, e 45, comma 1, del DPR 394/99. L'esibizione del documento non rappresenta vincolo per l'iscrizione, come confermato espressamente dalle disposizioni ministeriali (Min. Interno, nota 2589 del 13 aprile 2010; Ministero dell'Istruzione, circolare n. 375 del 25 gennaio 2013). Per ulteriori approfondimenti, consultare la pagina di Save the Children: <https://legale.savethechildren.it/scuola-le-difficolta-delliscrizione-alla-scuola-dellobligo/>.

⁴ Scuole Migranti osserva che la giurisprudenza ritiene discriminatoria la richiesta di documentazione ulteriore per essere ammessi a questi servizi. <http://www.scuolemigranti.org/diritto-allo-studio/>. Effettivamente, nel d.lgs n. 286/1998 (art. 38, c. 1, capo II, Titolo V) si legge che ai minori stranieri presenti sul territorio "si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica".

⁵ Riferimenti legislativi: art. 45, c. 2, DPR 394/1999.

⁶ Riferimenti legislativi: Min. Interno, nota 2589 del 13 aprile 2010; Ministero dell'Istruzione, circolare n. 375 del 25 gennaio 2013. Per quanto riguarda invece gli obblighi vaccinali, la mancanza di vaccinazioni obbligatorie (L.119/2017 e D.L. 73/2017 con relativa Circolare Ministeriale), comporta segnalazione alla A.S.L. di competenza e sanzioni pecuniarie per i genitori inadempienti. Non comporta invece decadenza dell'iscrizione a scuola. Per maggiori informazioni consultare la pagina web ministeriale:

<https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto>

⁷ Riferimenti legislativi: art. 45, c. 1, D.P.R. n. 394/99.

⁸ Riferimenti legislativi: art. 38, c. 2, capo II, Titolo V, d.lgs 286/1998.

⁹ Riferimenti legislativi: art.1, c. 622, L. 296/2006. Per ulteriori approfondimenti, consultare il sito del Ministero dell'Istruzione: <https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico>.

¹⁰ Per approfondimenti, è possibile consultare il sito del Ministero dell'Istruzione alla pagina dedicata: <https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico>.

-
- continuare l'istruzione scolastica;
 - frequentare corsi di formazione professionale di competenza regionale e provinciale;
 - iniziare un percorso di apprendistato (contratto di lavoro a contenuto formativo di una professionalità specifica per il conseguimento di una qualifica professionale);
 - frequentare un corso d'istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

Si può affermare **che anche i minori che abbiano compiuto i 16 anni** e che non siano più in età di obbligo scolastico, **in ragione dell'obbligo formativo**, debbano essere **ammessi ai corsi di studio e/o di formazione anche senza permesso di soggiorno e residenza**¹¹. La legge sancisce espressamente che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e che in caso di iscrizione con riserva, per mancanza o incompletezza della documentazione, non può essere in ogni caso pregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado¹².

¹¹ Il diritto dei minori stranieri di essere iscritti alla formazione professionale anche in assenza di permesso di soggiorno è esplicitamente richiamato in alcune disposizioni regionali o provinciali concernenti le attività formative (si veda ad esempio, la «Nota informativa della Provincia di Torino sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d'Istruzione e Diritto e Doveri A.F. 2013/2014» (http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/file-storage/download/monitoraggio/ddoi/2013/Nota_info_OI_DD_2013_14.pdf), la cui validità è stata ribadita negli anni successivi).

¹² Riferimenti legislativi: art. 45, c. 1 e 2, DPR 394/99.

Iscrizione alla scuola dell'infanzia

- L'iscrizione alla scuola dell'infanzia **non è obbligatoria**¹³.
In caso d'iscrizione e di frequenza non regolare caratterizzata da assenze non giustificate, è possibile si determini l'esclusione del minore dal servizio su disposizione del dirigente scolastico.
- L'iscrizione si effettua **online nel caso delle scuole comunali** o tramite **domanda presso la segreteria dell'istituzione scolastica prescelta nel caso delle scuole statali**.
In quest'ultimo caso, il modello d'iscrizione è allegato alla circolare ministeriale pubblicata ogni anno e il periodo di invio delle domande è lo stesso previsto per le scuole statali di ogni ordine e grado (generalmente il mese di gennaio, es. dal 4 al 28 gennaio per l'anno scolastico 2022/2023).
Le date di apertura e di chiusura delle domande d'iscrizione alle scuole comunali, invece, variano da Comune a Comune e generalmente si situano tra il mese di gennaio e il mese di febbraio dell'anno per cui è richiesta l'iscrizione (es. gennaio 2022 per a.s. 2022/2023).
- Per iscriversi, è necessario avere compiuto o compiere **3 anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento**. Possono essere iscritti anche i bambini e le bambine che compiano **3 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo** (anticipo scolastico)¹⁴, ma si riconosce prioritariamente l'accesso a chi abbia già compiuto i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.
- Per iscriversi, è generalmente richiesto che il **nucleo familiare sia residente** nel Comune o abbia fatto domanda di residenza.
Si tratta, tuttavia, di una prassi che non ha un'espressa base di legge. Come richiamato sopra, infatti, sia il Ministero dell'Interno che la giurisprudenza hanno affermato che il requisito del permesso di soggiorno e quindi conseguentemente della residenza non sono necessari ai fini dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia. In alcuni casi, in mancanza di residenza ma in caso di presenza abituale nel Comune, la domanda d'iscrizione è accolta con riserva.
- Per iscriversi, è necessario essere **in regola con le vaccinazioni obbligatorie**¹⁵, se non esonerati dall'obbligo vaccinale.

Il diritto d'accesso

Si osserva che il **permesso di soggiorno non è necessario neppure per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia**, perché la stessa fa parte del sistema educativo di istruzione e formazione che concorre allo sviluppo del minore (in base all'articolo 2 comma 1 della Legge n. 53/03).

L'obiettivo di sviluppo sostenibile 4.2. delle Nazioni Unite prevede che **entro il 2030 tutte le bambine e tutti i bambini abbiano accesso ad attività di sviluppo infantile, a cure e a un'educazione prescolare di qualità**¹⁶.

¹³ Riferimenti legislativi: DPR n. 89/2009. Per approfondimenti sul Sistema Integrato 0-6 costituito con il d.lgs. 65/2017, consultare il sito del Ministero dell'Istruzione: <https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/>.

¹⁴ L'accettazione della domanda è subordinata alla disponibilità dei posti, all'esaurimento di liste d'attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonee, alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti (art. 2, c. 2, DPR 89/2009). Per garantire un'offerta pedagogica più coerente con i bisogni della specifica fascia di età rispetto all'anticipo scolastico, la L. 296/2006 introduce le **sezioni primavera**, progetti educativi associati al nido o alla scuola dell'infanzia che accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Le iscrizioni alle sezioni primavera avvengono generalmente online in periodi che variano da Comune a Comune, in concomitanza con quelle dei nidi.

¹⁵ Riferimenti legislativi: D.L. 73/2017 modificato in L. 119/2017. Per i minori da 0 a 16 anni le vaccinazioni indicate come obbligatorie sono: anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-*Haemophilus influenzae* tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. L'obbligatorietà delle ultime quattro vaccinazioni è soggetta a revisione ogni tre anni. Per informazioni, consultare il sito del Ministero della Salute:

<https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto>.

¹⁶ Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2019 relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (2019/C 189/02) disponibile alla pagina seguente: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605\(01\)&from=GA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=GA).

Tale obiettivo è sostenuto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017, che invita gli Stati membri ad ampliare l'accesso alla cura nella prima infanzia, valutando la possibilità di concedere a famiglie che vivono in povertà un accesso gratuito a questi servizi¹⁷.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, il **Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni** del 2017 “garantisce a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”¹⁸.

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa (2017/2002(INI)) disponibile alla pagina seguente: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0360&from=IT> .

¹⁸ Riferimenti legislativi: art. 1, c. 1, d.lgs. 65/2017.

Iscrizione alle scuole di primo e secondo ciclo d'istruzione

Scuola primaria e secondaria di I° e II° oltre che percorsi di istruzione ed educazione professionale (leFP) erogati da Istituti Professionali e centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni

- **Per le classi prime**

L'iscrizione si effettua online o direttamente a scuola.

Per le iscrizioni online

<https://www.istruzione.it/iscriziononline/index.html>

- **Per le classi successive alla prima**

Il rinnovo dell'iscrizione è effettuato d'ufficio dalla scuola di appartenenza, salvo diversa decisione delle famiglie. In caso di prima iscrizione, ci si può rivolgere all'istituzione scolastica prescelta in ogni periodo dell'anno.

Si può procedere con l'iscrizione online se:

- Si presenta **domanda d'iscrizione alla classe prima**.
- Si possiede un'**identità digitale**.
Le identità digitali ammesse sono: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta di Identità Elettronica); eIDAS (electronic Identification And Signature).
- **Si conosce il codice meccanografico¹⁹ della scuola**.
A questo scopo, si suggerisce di utilizzare il portale Scuola in Chiaro²⁰.
- **Le iscrizioni sono aperte**.
Generalmente le iscrizioni online aprono a inizio gennaio dell'anno precedente l'iscrizione e si chiudono alla fine del mese di gennaio o all'inizio del mese di febbraio. Fuori da questa finestra temporale è possibile presentare domanda d'iscrizione solo recandosi direttamente nella scuola prescelta.

Si osserva che, **se il minore non possiede il codice fiscale**, si può procedere con l'**iscrizione online** creando un codice provvisorio che poi verrà sostituito con il codice fiscale definitivo, una volta che sarà disponibile (sul punto: Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014; Circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014; Nota del MIUR n. 375 del 25 gennaio 2013).

Per informazioni sui passaggi dell'iscrizione online

<https://www.istruzione.it/iscriziononline/come-compilare-e-inoltrare.html>

Scuola in Chiaro

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=e68f2f2296262df21652365800eb1263

Si deve procedere con l'iscrizione presso la segreteria dell'istituzione scolastica prescelta se:

- **Non si possiede identità digitale**.
In questo caso, per presentare domanda d'iscrizione alla classe prima o per presentare prima domanda d'iscrizione ad una classe successiva alla prima, si suggerisce di telefonare alla segreteria dell'istituzione scolastica prescelta, richiedere un appuntamento, recarsi a scuola il giorno e all'orario dell'appuntamento o di apertura della segreteria.
È necessario che la procedura venga effettuata dal genitore o da chi esercita responsabilità genitoriale.
- **Le iscrizioni online sono chiuse**.
In questo caso, è necessario telefonare alla segreteria dell'istituzione scolastica prescelta o recarsi direttamente. Le iscrizioni, infatti, possono essere richieste ed effettuate in ogni periodo dell'anno.
- Si presenta **domanda d'iscrizione ad una classe diversa dalla prima**.

¹⁹ Il codice meccanografico è il codice di riferimento della scuola ed è composto da dieci caratteri, di cui i primi due indicano la provincia della scuola.

²⁰ Per l'orientamento scolastico si suggerisce di consultare la pagina web <https://www.orientamentoistruzione.it/>.



La domanda d'iscrizione deve essere presentata solo nel caso di prima iscrizione presso l'istituzione scolastica. Infatti, generalmente, per le classi successive alla prima, il rinnovo dell'iscrizione è effettuato d'ufficio dalla scuola.

Domande frequenti

La scuola può rifiutare l'iscrizione a scuola di un minore?

Se il minore è nell'età dell'istruzione obbligatoria, la scuola può rifiutare l'iscrizione solo con **rifiuto motivato** ai genitori o a chi esercita responsabilità genitoriale, con comunicazione ufficiale a firma della Dirigenza Scolastica.

Il **rifiuto motivato** è ammissibile se la scuola ha raggiunto il **numero massimo dei posti disponibili** complessivamente. Il numero massimo è definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali.

Tuttavia, la scuola deve indirizzare il genitore verso un'altra scuola nella quale possa effettivamente iscrivere il minore. Infatti, come si legge nella CM 51/2014, "l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale"²¹. Il concetto è ripreso nella nota ministeriale del 30 novembre 2021, dove si legge che "gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale"²². Per favorire l'inserimento scolastico di tutti i minori, si suggerisce di lavorare alla **creazione di una rete territoriale di scuole** affinché, in uno sforzo collettivo a tutela dei diritti del minore, si elabori, anche nel caso di indisponibilità di posti, una risposta alternativa che sia sostenibile dalle famiglie e che consenta al minore l'accesso all'istruzione²³.

Nel caso una richiesta d'iscrizione non sia accolta illegittimamente, il genitore può contattare l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ente Locale per verificare la legittimità del rifiuto.

Quali documenti è necessario possedere?

Se si è **soggetti all'obbligo scolastico** non è obbligatorio presentare alcun documento: il diritto all'istruzione gratuita obbligatoria è garantito.

Che cosa si può fare se non si possiede il codice fiscale?

- **Se il genitore non possiede codice fiscale**, l'iscrizione dovrà essere fatta in presenza a scuola.
- **Se il minore non possiede codice fiscale**, è possibile iscriverlo/a a scuola anche tramite Istanze online, creando un codice provvisorio che poi verrà sostituito con il codice fiscale definitivo, una volta che sarà disponibile.

Che cosa è necessario fare se non si possiede il permesso di soggiorno o la residenza?

- Se si è soggetti all'obbligo d'istruzione, **si ha diritto ad iscriversi a scuola anche senza i documenti e senza residenza.**

La legge esclude dall'onere di esibizione del permesso di soggiorno e di altri documenti le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le prestazioni scolastiche obbligatorie²⁴. Pertanto **tutti i minorenni soggetti all'obbligo scolastico hanno diritto all'istruzione**, compresi i minorenni stranieri, **indipendentemente dalla regolarità o meno della posizione amministrativa delle loro famiglie o dall'iscrizione anagrafica**, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani²⁵. Non rappresentando il permesso di soggiorno requisito essenziale ai fini dell'iscrizione alla scuola

²¹ Riferimenti legislativi: CM 51/2014. Sul punto, è possibile consultare anche la nota prot. 29452 del 30 novembre 2021 relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2022/2023. Qui si legge che "le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell'organico dell'autonomia (senza considerare l'organico per il recupero degli apprendimenti di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici". Per ulteriori approfondimenti, consultare la Nota ministeriale alla pagina web: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012>.

Si consiglia anche la lettura della pagina di Save the Children: <https://legale.savethechildren.it/scuola-le-difficolta-delliscrizione-alla-scuola-dellobligo/>.

²² Riferimenti legislativi: nota prot. 29452 del 30 novembre 2021.

²³ Riferimenti legislativi: CM 51/2014.

²⁴ Riferimenti legislativi: Min. Interno, nota 2589 del 13 aprile 2010; Ministero dell'Istruzione, circolare n. 375 del 25 gennaio 2013.

²⁵ Questi ai sensi dell'art 38 del d.lgs. 286/98 e degli artt. 6, comma 2, e 45, comma 1, del DPR 394/99.

dell'obbligo del minorenni straniero, non potrà esserlo neppure la residenza, in quanto prerogativa dei soli stranieri regolarmente soggiornanti²⁶. È sufficiente quindi che il minorenni sia presente sul territorio e indichi il proprio domicilio al fine di motivare la scelta di una determinata scuola, che risulti la più vicina e adeguata alle esigenze lavorative e familiari del nucleo.

Anche per i minori di età superiore ai 16 anni soggetti all'obbligo formativo e per la scuola dell'infanzia si ritiene, come detto sopra, che gli stessi debbano essere ammessi ai corsi di studio e/o di formazione anche senza permesso di soggiorno e residenza. La legge infatti sancisce espressamente che l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e che in caso di iscrizione con riserva, per mancanza o incompletezza della documentazione, non può essere in ogni caso pregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.²⁷

Che cosa fare in presenza di una disabilità o di DSA?

Nella domanda d'iscrizione online, è necessario indicare la **presenza di eventuali disabilità**: solo in questo modo infatti la scuola potrà provvedere a fornire personale educativo specializzato.

In presenza di una disabilità, la domanda d'iscrizione è completata con la presentazione da parte dei genitori alla scuola della certificazione di disabilità (con relativa Diagnosi Funzionale) rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Anche in presenza di un DSA, la domanda è completata con certificazione e diagnosi rilasciata come previsto dalla L. 170/2010 e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.

A quale classe deve essere iscritto un minore straniero?

Se soggetti all'obbligo scolastico, **gli studenti con cittadinanza non italiana sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica**²⁸.

Il Collegio Docenti può decidere diversamente sulla base dell'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, del titolo di studio posseduto e delle competenze, abilità e livello di preparazione.

Che cosa fare se si ha più di 16 anni e ci si vuole iscrivere ad una scuola secondaria di primo grado?

Si può fare domanda d'iscrizione ai corsi CPIA che preparano al conseguimento della licenza media²⁹. Anche nei casi in cui l'interessato abbia compiuto la maggiore età durante il percorso di studi, si mantiene il diritto al conseguimento del titolo conclusivo del corso di studio³⁰.

Per informazioni

<https://www.miur.gov.it/i-centri-provinciali-per-l-istruzione-degli-adulti>

Che cosa fare se si ha più di 16 anni e ci si vuole iscrivere ad una scuola secondaria di secondo grado?

In caso di possesso di titolo conclusivo di primo ciclo d'istruzione, **si può presentare domanda d'iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado o CPIA**. La richiesta d'iscrizione viene valutata dal Consiglio di Classe e la scuola può anche richiedere prove integrative necessarie.

Qualora sia richiesto il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero, è necessario procedere con la **richiesta di equipollenza, se prevista**³¹.

²⁶ Per approfondimenti, consultare la pagina di Save the Children: <https://legale.savethechildren.it/scuola-le-difficolta-delliscrizione-alla-scuola-dellobligo/>.

²⁷ Peraltro la normativa vigente stabilisce espressamente il diritto dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta di essere iscritti a scuola, con i dati (nome e cognome, data di nascita, domicilio ecc.) dichiarati (DPR n. 394/99, art. 45, commi 1-2).

²⁸ Per approfondimenti, consultare la pagina web del Ministero dell'Istruzione: <https://www.miur.gov.it/studenti-stranieri-inserimento-nelle-scuole-italiane>.

²⁹ Riferimenti legislativi: art. 3, commi 2 e 3, DM 139/2007.

³⁰ Riferimenti legislativi: art. 14, comma 4, L. 47/2017.

³¹ Possono richiedere l'equipollenza dei titoli di studio della scuola primaria e secondaria, i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane di primo e secondo grado. L'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani può essere ottenuta a condizione che si sostenga una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi

Noi di Save the Children vogliamo che ogni bambina e ogni bambino abbiano un futuro. Lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e professionalità in Italia e nel resto del mondo per dare alle bambine e ai bambini l'opportunità di nascere e crescere sani, ricevere un'educazione ed essere protetti.

Quando scoppia un'emergenza, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via.

Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni delle e dei minori, garantire i loro diritti e ad ascoltare la loro voce.

Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambine e di bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere.

Save the Children, da oltre 100 anni, lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.



Save the Children

Save the Children Italia Onlus

Piazza di San Francesco di Paola, 9

00184 Roma

Tel: (+39) 06.480.700.1



Fax: (+39) 06.480.700.39
info.italia@savethechildren.org
savethechildren.it